

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
Del "CIRCOLO PONTE D'ODDI "APS"

L'anno 2023, il giorno 06 del mese di Maggio, alle ore 17,30 presso la sede sociale in Strada Ponte d'Oddi n°33, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci del CIRCOLO Ponte d'Oddi "APS", C.F. 80007600549, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto: adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI aps ai sensi dell'art.47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni del CTS e del nuovo Statuto nazionale ARCI aps*).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione sig. Maurizio Cervino, il quale chiama alle funzioni il Segretario sig. Cesare Barbanera.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto nazionale di ARCI aps, cui l'Associazione aderisce.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto – elaborato adottando il modello statuto APS predisposto da ARCI nazionale ai sensi dell'art.47, comma 5 CTS – evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. La registrazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117 e dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del Comitato Territoriale Arci Perugia. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente


**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1248 Mod. 3°
in data 31/05/2023..

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio





“CIRCOLO PONTE D'ODDI APS”

STATUTO

Art.1-Definizioni e finalità

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii. e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, **“CIRCOLO PONTE D'ODDI APS”** (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Perugia (Pg), strada Ponte d'Oddi 33.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata: non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale **“ARCI APS”**, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale

Art.2-Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile delle proprie socie/i e dell'intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

Articolo 3-Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art.5 del CTS.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

L'Associazione si impegna a promuovere la partecipazione dei soci alle tematiche del territorio e porsi come interlocutore rispetto alle Istituzioni; a sostenere attività di cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione alla mondialità e al riconoscimento del diritto alle differenze; a perseguire la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; a sostenere un'economia compatibile con l'equilibrio del pianeta terra.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

1) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

2) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;

3) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS all'attuazione degli scopi istituzionali;

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art.7 del medesimo decreto.

4) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

5) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;

Art.4-Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate/i. La qualifica di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socia/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie/i dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Art.5-Ammissione socie/i

Il numero delle socie/i è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socia/o chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia/o previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Alle aspiranti socie/i sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socia/o, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi

previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Le aspiranti socie/i devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6-Procedimento di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti socie/i abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale Circolo Ponte d'Oddi APS e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata/o potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Art.7-Diritti delle associate/i

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le associate/i hanno diritto a:

- a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- c) discutere e approvare i rendiconti;
- d) eleggere ed essere elette/i componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- f) approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le socie/i che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.8-Dovere degli associati/e

Il/la socio/a è tenuto/a a

- e) rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- f) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- g) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- h) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- i) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.

Art.9-Perdita della qualifica da socio/socio

La qualifica di socio/a si perde per:

- 1) decesso;
- 2) scioglimento dell'Associazione;
- 3) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 5) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- 6) espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art.10-Azioni disciplinari



Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali:

- 1) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati/e;
- 2) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- 3) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- 4) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- 5) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;



l'arrecare danni morali o materiali ad altre/i associate/i ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Art.11-Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea delle socie/soci utile, che deciderà in via definitiva.

Art.12-Patrimonio sociale e rendicontazione

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative

Esso è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) eccedenze degli esercizi annuali;
- 3) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- 4) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i

limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;

- 5) ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.13-Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.14-Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea delle socie/i entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art.15-Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio

Organismi dell'Associazione

Articolo 16–Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea delle/dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite

È organismo di garanzia e controllo:

- a) l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati del a facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art.17-Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea le/i socie/i che siano iscritte/i da almeno tre mesi nel Libro delle/dei socie/i e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale oppure: e/o da inviare alle socie/i tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Art.18-Assemblea straordinaria

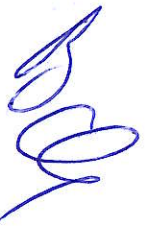
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto degli associati/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.19-Convocazione Assemblea



In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art.20-Modifiche statutarie



Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle socie/i con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Art.21-Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone una/o segretaria/o verbalizzante eletta/o in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle/dei socie/i presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le/i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della/del segretaria/o, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli iscritti/e per la consultazione.

Art.22-Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea generale delle/dei socie/i, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre socie/i, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art.23-Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle/dei socie/i, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra le socie/i. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le/i componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art.24-Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadine/i non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art.25-Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- la/il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- la/il Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- la/il Tesoriera/e: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze

legate alle attività dell'Associazione.

Art.26-Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- b) convocare l'Assemblea delle/dei socie/i;
- c) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- d) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- e) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- f) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- g) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- h) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- i) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- j) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- k) deliberare circa l'ammissione delle/dei socie/i, può delegare allo scopo una/o più Consiglieri;
- l) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli iscritti;
- m) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- n) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- o) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- p) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- q) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- r) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- s) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea delle/dei socie/i.

Art.27-Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre, in alternativa: un terzo dei Consiglieri/e, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità delle/i Consigliere/i.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle Consigliere/i, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dai presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una/o sola/o Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria/o, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli iscritti/e che richiedano di consultarlo.

Art.28-Decadenza e dimissioni

I consiglieri/e sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. I Consiglieri/e, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decadono comunque i/le Consiglieri/e dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà della/dei Consiglieri/i rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

La/il consiglieria/e decaduta/o o dimissionaria/o può essere sostituita/o, ove esista, dalla/dal socia/o risultata/o prima/o dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea della/dei socia/i utile provvede a reintegrare le/i componente/i del Consiglio decadute/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art.29-Organo di controllo

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 e c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale. tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci/e che richiedano di consultarlo.

Art.30-Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- a) potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo-qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di scioglimento

Art.31- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/ e soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Articolo 32-Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente

